

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta dell'8 ottobre 2009)

Relatore di maggioranza: KATIA MAMMOLI

Relatore di minoranza: ENRICO CESARONI

sulla proposta di regolamento n. 18/09

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 settembre 2009

GESTIONE E TUTELA DEI MOLLUSCHI BIVALVI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2,
DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";

Considerato che l'articolo 13, comma 2, della l.r. 11/2204 stabilisce che si definiscono con apposito regolamento le modalità per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Gestione e tutela dei molluschi bivalvi, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11".

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

DELIBERA

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:**GESTIONE E TUTELA DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13,
COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11****Testo proposto****Art. 1**
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).

Art. 2
(Riconoscimento dei consorzi
di gestione dei molluschi bivalvi)

1. La Regione riconosce su base compartimentale e subcompartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Può essere riconosciuto il consorzio che:
- a) comprende tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75 per cento delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'area presa in esame;
 - b) comprende natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica che abbiano rinunciato, per il periodo di adesione al consorzio, a eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino o da circuizione;
 - c) sia retto da uno statuto che preveda:
 - 1) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi;
 - 2) la massima collaborazione con l'Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi;
 - 3) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;
 - 4) la valorizzazione della qualità dei prodotti.
3. La domanda di riconoscimento del consorzio è trasmessa alla struttura organizzativa re-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

Identico

Art. 2
(Riconoscimento dei consorzi
di gestione dei molluschi bivalvi)

1. Identico

2. Può essere riconosciuto il consorzio che:
- a) comprende ~~tanti~~ **un numero di** soci che rappresentino ~~un numero non inferiore al~~ **almeno il 75 per cento** delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'area presa in esame;
 - b) **identica**
 - c) sia retto da uno statuto che preveda:
 - 1) **identico**
 - 2) la ~~massima~~ collaborazione con l'Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi;
 - 3) **identico**
 - 4) **identico**
- 3. Identico**

gionale competente in materia di pesca marittima.

4. Alla richiesta dovranno essere allegati:

- a) elenco completo delle imbarcazioni aderenti debitamente sottoscritto;
- b) copia autentica dello statuto;
- c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

5. Il riconoscimento è effettuato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Affidamento e revoca)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'economia ittica di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2004, affida ai consorzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, con le modalità e nei limiti di cui al presente regolamento.

2. La gestione della pesca è revocata al consorzio cui aderiscano un numero inferiore al 50 per cento delle imprese suddette. La gestione inoltre può essere revocata al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

4. Identico

5. Il riconoscimento è effettuato con ~~apposita deliberazione della Giunta regionale.~~ **decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.**

Art. 2 bis

(Gestione della risorsa molluschi bivalvi)

1. **Nell'ambito del compartimento ove opera un consorzio di gestione riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, la cattura della risorsa è effettuata dalle barche con il sistema della draga idraulica autorizzata con la licenza di pesca.**

2. **Nei compartimenti e nelle aree affidate alla gestione dei consorzi ai sensi dell'articolo 3, la gestione e la cattura con draghe idrauliche riguardano le seguenti specie: vongole (venus-gallina), cannolicchi, telline, cuori, andara o scafarca.**

Art. 3

(Affidamento e revoca)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'economia ittica di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2004, affida ai consorzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 ~~del presente regolamento~~ la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, con le modalità e nei limiti ~~di cui al~~ **stabiliti dal presente regolamento.**

2. La gestione della pesca è revocata ~~al consorzio cui aderiscano un numero inferiore al 50 per cento delle imprese suddette. La gestione inoltre può essere revocata al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.~~ **nei seguenti casi:**
a) **al consorzio cui aderiscano un numero di imprese inferiore alla percentuale stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettera a);**

Art. 4*(Compiti dei consorzi)*

1. I compiti di ciascun consorzio di gestione sono i seguenti:

- a) definire i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
- b) definire gli attrezzi consentiti;
- c) fissare i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;
- d) stabilire i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell'area di pertinenza del consorzio, orari e modalità di sbarco;
- e) costituire le aree di ripopolamento.

2. Ciascun consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, invia il piano di gestione per l'anno successivo, nel quale sono determinate le modalità di gestione della risorsa nei vari ambiti territoriali e in particolare:

- a) i periodi massimi di attività;
- b) i periodi minimi di fermo pesca;
- c) i periodi e le zone di semina o riposo;
- d) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.

3. La Giunta regionale approva con deliberazione le proposte avanzate dal consorzio, previo parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui al comma 1 sono esecutive a seguito dell'adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.

5. Le misure tecniche di cui al comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3. In aggiunta per le imprese che non aderiscono a nessuno dei consorzi rico-

b) per persistenti e accertate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;

c) per irregolare funzionamento che pregiudica l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

Art. 4***(Compiti dei consorzi Piano di gestione)***

1. ~~I compiti di ciascun consorzio~~ **I consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche di gestione: sono i seguenti:**

- a) ~~definire~~ i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
- b) ~~definire gli~~ **l'uso degli** attrezzi consentiti;
- c) ~~fissare~~ i periodi di tempo per lo svolgimento ~~di detta attività;~~ **dell'attività di pesca;**
- d) ~~stabilire~~ i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell'area di pertinenza del consorzio, gli orari e **le** modalità di sbarco;
- e) ~~costituire le~~ **la costituzione di** aree di ripopolamento.

1 bis. I consorzi inviano alla Regione una relazione annua consuntiva, ove sono riportate le misure tecniche gestionali, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Ciascun consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, invia il piano di gestione **di massima alla Giunta regionale** per l'anno successivo, nel quale sono ~~determinate~~ **indicate le misure tecniche di cui al comma 1 e** le modalità di gestione della risorsa nei vari ambiti territoriali, ~~e in particolare:~~ **nel rispetto della normativa statale e comunitaria, inerenti:**

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**

3. La Giunta regionale **entro sessanta giorni** approva con deliberazione **il piano di gestione di cui al comma 2** ~~le proposte avanzate dal consorzio;~~ previo parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7. ~~entro sessanta giorni dal ricevimento.~~

4. Identico

5. Le misure tecniche di cui al comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3. ~~In aggiunta~~ Per le imprese che non aderiscono a nessuno dei consorzi ri-

nosciuti viene fissato il limite massimo di prelievo pari a dieci sacchi giornalieri; le stesse imprese non aderenti potranno inoltre esercitare l'azione di pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata "dell'ancora".

Art. 5

(Individuazione delle aree di pesca e autorizzazione all'esercizio)

1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.

Art. 6

(Criteri per la mobilità)

1. La Giunta regionale consente il trasferimento a richiesta delle unità di pesca da un'area di pesca all'altra previo assenso del consorzio ricevente.

2. La Giunta regionale consente altresì il trasferimento intercompartimentale derivante dalla compravendita delle imbarcazioni.

3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

(Comitato di coordinamento)

1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio volto alla gestione eco-compatibile della risorsa, è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente un Comitato di coordinamento composto da:

- a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
- b) tre esperti di biologia marina, nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle università e dei centri di ricerca operanti nel territorio regionale;
- c) i comandanti delle Capitanerie di Porto dei compartimenti marittimi regionali o loro delegati;

conosciuti ~~viene fissato~~ il limite massimo di prelievo ~~è~~ pari a ~~dieci~~ **venti** sacchi giornalieri; le stesse imprese non aderenti ~~potranno~~ **possono** inoltre esercitare l'azione di pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata "dell'ancora" **ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).**

Art. 5

(Individuazione delle aree di pesca e autorizzazione all'esercizio)

1. La Giunta regionale, **sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione assembleare** individua ~~con apposita deliberazione,~~ le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.

Art. 6

(Criteri per la mobilità)

1. La Giunta regionale consente il trasferimento ~~a richiesta delle unità di pesca da un'area di pesca all'altra previo assenso del consorzio ricevente,~~ **di unità di pesca da un compartimento ad un altro nel caso in cui un consorzio acquisisca a qualsiasi titolo unità di pesca appartenenti ad altro compartimento.**

2. **Soppresso**

3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di cui ~~ai commi 1 e 2,~~ **al comma 1.**

Art. 7

(Comitato di coordinamento)

1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio volto alla gestione eco-compatibile della risorsa, è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente un Comitato di coordinamento composto da:

- a) **identica**
- b) tre esperti di biologia marina, nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle università e dei centri di ricerca operanti nel territorio regionale **di chiara esperienza nel settore della biologia marina e della gestione e tecnica della pesca;**
- c) **identica**

d) i presidenti pro tempore dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi della Regione o loro delegati.

2. Il Comitato approva il regolamento per il proprio funzionamento.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.

4. Il comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente regolamento e in particolare esprime parere sul piano di gestione di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia è affidata ai consorzi, in collaborazione con le forze di polizia competenti. I soggetti incaricati della vigilanza sono individuati dal rispettivo consorzio e comunicati al dirigente della struttura regionale competente in materia e alla Capitaneria di Porto.

2. Alle persone indicate dal consorzio quali incaricate della vigilanza è attribuita la qualifica di agente giurato, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso.

Art. 9
(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 2, comma 3, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

d) *identica*

d bis) i rappresentanti delle quattro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 8
(Vigilanza)

1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali possono essere attribuite le funzioni di agente giurato.

2. La Provincia riconosce la nomina di agenti giurati ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59).

3. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull'osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l'equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.

Art. 9
(Norme transitorie)

1. *Identico*

1 bis. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al riconoscimento e all'affidamento di cui agli articoli 2 e 3 è confermato l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei seguenti compartimenti marittimi:

a) Ancona e San Benedetto del Tronto ai Consorzi per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (CO.GE.VO.) di Ancona e Civitanova Marche rispettivamente nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

2. In fase di prima applicazione, sono individuate le seguenti aree di pesca:

- a) area A, coincidente con il dipartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
- b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
- c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
- d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto.

3. In fase di prima applicazione, sono autorizzate alla pesca nelle aree di cui al comma 2 le imbarcazioni di cui all'allegato.

4. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina il riequilibrio della flotta di pesca al termine di apposito monitoraggio scientifico.

- b) San Benedetto del Tronto al Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi (CO.VO.PI.) nell'area di cui alla lettera d) del comma 2;
- c) Pesaro al Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) nell'area di cui alla lettera a) del comma 2.

2. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2011, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):

- a) area A, coincidente con il ~~dipartimento~~ **compartimento** di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*

2 bis. Nel periodo di cui al comma 2 la Regione, d'intesa con le associazioni di categoria e con i consorzi, promuove iniziative rivolte al trasferimento o alla rottamazione delle imbarcazioni.

3. In fase di prima applicazione, sono autorizzate alla pesca nelle aree di cui al comma 2 le imbarcazioni di cui all'allegato **al presente regolamento**.

4. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale, ~~in sede di prima applicazione, determina il riequilibrio della flotta di pesca al termine di apposito monitoraggio scientifico.~~ **effettua uno studio scientifico.**

**Individuazione delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
in fase di prima applicazione del presente regolamento**

Area A: n. 65 imbarcazioni iscritte nei registri RR.NN.MM.GG. di Pesaro, come di seguito specificate:

UE	MATR.	NOME	COMPARTIMENTO	Sigla	Ufficio Iscr.
314	01PS00620	LILLY	PESARO	PS	FANO
342	03PS00552	VERONICA	PESARO	PS	GABICCE MARE
669	00PS01669	FIDARDO C.	PESARO	PS	PESARO
760	01PS00498	FRAMAR	PESARO	PS	FANO
761	01PS00499	BRUMAR	PESARO	PS	FANO
775	01PS00519	SIRIUS	PESARO	PS	FANO
779	01PS00524	ENRICO C.	PESARO	PS	FANO
796	01PS00549	RIBA	PESARO	PS	FANO
797	01PS00550	ANGELO E ROCCO	PESARO	PS	FANO
809	01PS00565	SILVIA R.	PESARO	PS	FANO
810	01PS00566	CIOPO	PESARO	PS	FANO
813	01PS00570	POSEIDONE	PESARO	PS	FANO
814	01PS00571	L'ORCA	PESARO	PS	FANO
815	01PS00572	ANNA RITA	PESARO	PS	FANO
819	01PS00578	EMBRYO	PESARO	PS	FANO
822	01PS00582	VENUS	PESARO	PS	FANO
827	01PS00587	FILIPPO M.	PESARO	PS	FANO
831	01PS00591	NUOVA ADELE	PESARO	PS	FANO
834	01PS00594	ADRIA	PESARO	PS	FANO
837	03PS00545	ALTAIR	PESARO	PS	GABICCE MARE
838	01PS00599	ASSUNTA	PESARO	PS	FANO
873	02PS00158	NUOVA CLEOPATRA	PESARO	PS	MAROTTA
878	02PS00166	GIORDANO	PESARO	PS	MAROTTA
881	02PS00172	EL GATT III	PESARO	PS	MAROTTA
885	02PS00177	STELLA AZZURRA II	PESARO	PS	MAROTTA
886	02PS00178	TINIAL	PESARO	PS	MAROTTA
887	02PS00179	BARBARA P.	PESARO	PS	MAROTTA
947	03PS00450	NEREUS	PESARO	PS	GABICCE MARE

953	03PS00460	LUPO	PESARO	PS	GABICCE MARE
954	03PS00461	CONTADINELLA II	PESARO	PS	GABICCE MARE
955	03PS00462	MARCO II	PESARO	PS	GABICCE MARE
956	03PS00463	MOSE'	PESARO	PS	GABICCE MARE
972	03PS00479	LA PIOVRA	PESARO	PS	GABICCE MARE
987	03PS00497	AUSONIA	PESARO	PS	GABICCE MARE
988	03PS00498	LUCIA	PESARO	PS	GABICCE MARE
990	03PS00500	MINERVA II	PESARO	PS	GABICCE MARE
991	03PS00501	MARIANNA I	PESARO	PS	GABICCE MARE
994	03PS00504	LUNA ROSSA	PESARO	PS	GABICCE MARE
996	03PS00506	LEO II	PESARO	PS	GABICCE MARE
997	03PS00507	MARIA ELENA	PESARO	PS	GABICCE MARE
998	00PS01708	RAMBO	PESARO	PS	PESARO
999	03PS00509	SAN LAZZARO II	PESARO	PS	GABICCE MARE
17617	03PS00546	ROMARO R.	PESARO	PS	GABICCE MARE
18109	01PS00609	MEO F.	PESARO	PS	FANO
18877	01PS00655	CASSIOPEA	PESARO	PS	FANO
18892	01PS00658	FEDERICA F.	PESARO	PS	FANO
18940	01PS00660	AUSTRALIA	PESARO	PS	FANO
19030	03PS00526	FALCO I	PESARO	PS	GABICCE MARE
19046	01PS00661	I DUE GEMELLI	PESARO	PS	FANO
19073	01PS00663	GIULIO R.	PESARO	PS	FANO
19151	03PS00528	MARLIN	PESARO	PS	GABICCE MARE
19210	03PS00529	IVAN I	PESARO	PS	GABICCE MARE
19471	03PS00531	ALDEBARAN	PESARO	PS	GABICCE MARE
19472	03PS00532	GIORGIA	PESARO	PS	GABICCE MARE
19528	03PS00533	REX II	PESARO	PS	GABICCE MARE
19580	01PS00689	LUCIO IO	PESARO	PS	FANO
23187	01PS00704	ROMANO P.	PESARO	PS	FANO
23194	02PS00194	GARBIN I	PESARO	PS	MAROTTA
23195	01PS00706	S.ENRICA	PESARO	PS	FANO
23202	03PS00539	DIOMEDE I	PESARO	PS	GABICCE MARE
23388	00PS01701	ERIK	PESARO	PS	PESARO
23571	01PS00711	OCEANIA	PESARO	PS	FANO
23671	03PS00544	SAN FRANCESCO	PESARO	PS	GABICCE MARE
25623	03PS00548	ORIZZONTE	PESARO	PS	GABICCE MARE
26414	03PS00550	LUPIN III	PESARO	PS	GABICCE MARE

Area B: n. 74 iscritte nei registri RR.NN.MM.GG. di Ancona, come di seguito specificate:

UE	MATR.	NOME	COMPARTIMENTO	Sigla	Ufficio Iscr.
62	00AN04061	OTTOBRE ROSSO	ANCONA	AN	ANCONA
74	00AN03431	GHEPARDO	ANCONA	AN	ANCONA
260	00AN03760	ZEUS	ANCONA	AN	ANCONA
267	02AN00623	GIGLIOLA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
270	00AN03773	CORSARO	ANCONA	AN	ANCONA
287	00AN03795	GIUSEPPINA	ANCONA	AN	ANCONA
295	00AN03806	MISTRAL	ANCONA	AN	ANCONA
297	00AN03808	NUOVA GIUSEPPE ANNA	ANCONA	AN	ANCONA
298	02AN00617	MELENTI	ANCONA	AN	SENIGALLIA
299	02AN00618	LORD HAMILTON	ANCONA	AN	SENIGALLIA
304	00AN03820	OMAR I	ANCONA	AN	ANCONA
306	00AN03822	ZIO GERI II^	ANCONA	AN	ANCONA
312	00AN03832	BIG MAN	ANCONA	AN	ANCONA
317	00AN03838	VINCENZINA	ANCONA	AN	ANCONA
320	00AN03841	ANNA TERZA	ANCONA	AN	ANCONA
321	00AN03842	IL COBRA	ANCONA	AN	ANCONA
324	00AN03846	CAVALLETTA	ANCONA	AN	ANCONA
325	00AN03847	RAFFAELLA I	ANCONA	AN	ANCONA
339	00AN03862	CORMORANO	ANCONA	AN	ANCONA
340	00AN03863	FALCO	ANCONA	AN	ANCONA
341	00AN03864	ALBATROS	ANCONA	AN	ANCONA
346	00AN03870	URAGANO SECONDO	ANCONA	AN	ANCONA
351	00AN03878	THE TIGER	ANCONA	AN	ANCONA
361	00AN03890	HULK	ANCONA	AN	ANCONA
362	00AN03891	CIGNO	ANCONA	AN	ANCONA
363	02AN00625	ANNA LAURA PRIMA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
406	02AN00509	RENO	ANCONA	AN	SENIGALLIA
408	02AN00512	GILONE	ANCONA	AN	SENIGALLIA
440	02AN00575	GRECALE	ANCONA	AN	SENIGALLIA
449	02AN00606	MONIA II	ANCONA	AN	SENIGALLIA
530	00AN04063	SAGITTARIO II	ANCONA	AN	ANCONA
532	07AN00578	EXCALIBUR	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
533	07AN00580	RAMBO	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
535	00AN03899	MARCO I	ANCONA	AN	ANCONA
541	07AN00594	FRANCO I	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
542	07AN00595	MENGHINI I	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
543	07AN00596	NUOVO TORNADO	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE

545	07AN00599	SQUALO BIANCO III	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
546	00AN03902	MENELICCHE II^	ANCONA	AN	ANCONA
550	02AN00605	BINA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
553	07AN00617	GIOVANBATTISTA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
554	07AN00618	DINA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
555	02AN00624	LUIGI GASPARRONI	ANCONA	AN	SENIGALLIA
556	07AN00622	ANGELO BURINI	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
558	07AN00624	AURORA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
561	07AN00628	EDEN	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
564	07AN00631	TINTORERA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
567	07AN00634	ANTARES	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
569	07AN00636	TORNADO II	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
570	02AN00609	ELIACA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
572	07AN00640	ANGELO BARBONI	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
574	00AN03939	CONTE	ANCONA	AN	ANCONA
576	02AN00649	CAMPIONE	ANCONA	AN	SENIGALLIA
577	07AN00646	AZZURRA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
578	07AN00648	DORIA MADRE	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
579	02AN00608	ARCADIA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
580	02AN00613	TESMA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
581	07AN00653	LA CONTESSA	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
664	00AN03908	EMILIA	ANCONA	AN	ANCONA
9800	02AN00604	AVVENTURIERO I	ANCONA	AN	SENIGALLIA
14409	00AN03988	SIMONA I^	ANCONA	AN	ANCONA
14523	00AN03940	INVINCIBILE I	ANCONA	AN	ANCONA
17507	02AN00607	SERPENTE	ANCONA	AN	SENIGALLIA
19432	02AN00636	ARTICO	ANCONA	AN	SENIGALLIA
19467	02AN00637	AUGUSTO P.	ANCONA	AN	SENIGALLIA
23577	02AN00641	SANT'ENRICA III	ANCONA	AN	SENIGALLIA
23578	02AN00642	MARIAGRAZIA	ANCONA	AN	SENIGALLIA
23593	02AN00643	FEDERICA II	ANCONA	AN	SENIGALLIA
24720	02AN00645	GIPULDO II	ANCONA	AN	SENIGALLIA
24805	07AN00741	MARBELLA II	ANCONA	AN	CIVITANOVA MARCHE
26033	00AN04040	EL TIGRE	ANCONA	AN	ANCONA
26261	02AN00661	ARIETE ☼	ANCONA	AN	SENIGALLIA
26545	02AN00664	SQUALO BIANCO IV	ANCONA	AN	SENIGALLIA
26577	02AN00665	CONTADINELLA III ☼	ANCONA	AN	SENIGALLIA

Area C: n. 25 iscritte nei registri RR.NN.MM.GG. di San Benedetto del Tronto, come di seguito specificate:

UE	MATR.	NOME	COMPARTIMENTO	Sigla	Ufficio Iscr.
14196	00SB00070	LIBERTA'	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14286	00SB00277	PRIMULA	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14287	04SB00337	SANTA RITA PRIMA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14291	04SB00226	POLIFEMO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14299	00SB00291	NINA I	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14302	00SB00296	PEPPE MASTRILLO	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14333	04SB00331	MASTER	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14367	02SB00203	MARIANNA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14371	02SB00219	CANARINO	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14381	02SB00243	MARINA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14388	02SB00252	TORO	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14394	02SB00259	SPAZZAMARE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14396	02SB00261	GIULIA MADRE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14403	02SB00269	MOSHE' DAYAN I	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14407	02SB00273	RUBBADONNE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14428	03SB00173	ALESSIA	SAN BENEDETTO	SB	PEDASO
14430	03SB00175	IPPOGRIFO	SAN BENEDETTO	SB	PEDASO
14436	03SB00186	BRIVIDO	SAN BENEDETTO	SB	PEDASO
14437	04SB00327	DRACULA I	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14475	04SB00124	SPARVIERO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14522	04SB00216	DOMENELLO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14526	04SB00223	FELON	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14534	04SB00233	GIALUS	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14536	04SB00235	RAMBO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
24929	02SB00293	AZZURRA I ^A	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA

Area D: n. 56 iscritte nei registri RR.NN.MM.GG. di San Benedetto del Tronto, come di seguito specificate:

UE	MATR.	NOME	COMPARTIMENTO	Sigla	Ufficio Iscr.
559	00SB00410	CLIO II	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
600	00SB00327	BASILIO PADRE	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14260	00SB00235	PATRANTO'	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14279	00SB00264	NETTUNO I	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14300	00SB00293	MERI BARBARA	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14301	00SB00294	LUCIA	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14303	00SB00298	SUPERNA I ^A	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14304	00SB00299	AZZURRA 85	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14331	00SB00337	ORGOGGIO	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14338	00SB00348	VIGOROSO III	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14339	00SB00349	PENELOPE II	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14342	00SB00354	MARIA ANGELA	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14344	00SB00358	LOREDANA III ^A	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14376	02SB00229	JANEZ	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14384	02SB00246	ANNA NUOVA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14387	02SB00249	WALLACE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14392	02SB00256	TAMARA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14395	02SB00260	LEVANTE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14397	04SB00313	ALESSIA II ^A	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14398	02SB00263	ASSUNTA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14402	02SB00268	FRANCESCO	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14404	02SB00270	AMMIRAGLIA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14410	02SB00279	MAESTRALE	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14434	03SB00184	SIMONE I	SAN BENEDETTO	SB	PEDASO
14435	03SB00185	RAFFAELLA I	SAN BENEDETTO	SB	PEDASO
14446	04SB00039	ANNALISA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14462	04SB00085	SAVERO'	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14466	04SB00098	ANNA MARIA II	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14470	04SB00109	ANTONELLA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14496	04SB00169	FRATELLI VALLESI	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14502	04SB00191	F.LLI NUNZI	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14503	04SB00192	SAN GIORGIO III	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14505	02SB00297	RAISSA	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
14512	04SB00202	INDOMITO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14513	04SB00204	GRAZIANO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO

14515	04SB00209	FRECCIA DELL'ORIZZONTE II	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14516	00SB00473	ELISANDRA	SAN BENEDETTO	SB	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14525	04SB00219	AZZURRA DUE	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14528	04SB00227	S. ANNA I	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14532	04SB00231	NEVADA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14533	04SB00232	NUOVA ANNAMARIA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14537	04SB00236	MEDITERRANEO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14538	04SB00237	ALVIDA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14539	04SB00239	KETTY I^	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14542	04SB00245	FRECCIA NERA II^	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14547	04SB00253	NAUTILUS	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14548	04SB00255	TAMARA I^	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14555	04SB00263	SILVIA	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14558	04SB00266	CHIARA I^	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14560	04SB00350	CARLO ANTONIO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14562	04SB00270	TOSCANU	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
14564	04SB00272	EOLO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
17599	04SB00285	NETTUNO	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
17845	04SB00287	ROKY	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO
18083	02SB00291	BOOMERANG	SAN BENEDETTO	SB	CUPRA MARITTIMA
18381	04SB00291	DUE FRATELLI II	SAN BENEDETTO	SB	PORTO SAN GIORGIO